

# Assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici

## “Infortuni casalinghe”

La legge di bilancio per l'anno 2019 ha apportato modifiche alla disciplina dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici.

In particolare si è innalzato il premio da corrispondere portandolo da 12,91 € a 24,00 € annui; nel mese di settembre l'INAIL ha inviato una comunicazione agli assicurati invitandoli a provvedere al conguaglio entro il 15 di ottobre 2019.

Qui di seguito una breve guida sull'argomento.

Informazioni tratte da:

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/assicurazione-infortuni-domestici.html>

L'assicurazione obbligatoria per gli infortuni domestici (per le "casalinghe") è stata introdotta con [la legge 3 dicembre 1999, n. 493](#) che ha istituito una polizza assicurativa contro gli infortuni domestici che riconosce e valorizza chiunque, donna o uomo, impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell'ambito domestico.

I [decreti ministeriali del 15 settembre 2000](#) danno attuazione alla legge, che ha finalità di prevenzione e risarcitorie; dal 1° marzo 2001 l'assicurazione entra in vigore e la gestione viene affidata all'Inail. Con il successivo decreto ministeriale del 31 gennaio 2006 l'assicurazione viene estesa anche ai casi di infortunio mortale mentre la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 abbassa dal 33% al 27% la soglia di invalidità riconosciuta per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007. La legge di bilancio per il 2019 – [legge N° 145 del 30 dicembre 2018](#) al comma 534 - ha apportato importanti novità.

Vediamo nel concreto quali

#### **Novità dal 2019**

Con la legge n. 145 del 31 dicembre 2018 sono state apportate ulteriori modifiche alla normativa sugli "infortuni domestici" a decorrere dal 1° gennaio 2019:

- innalzamento da 65 anni a 67 anni di età per la tutela assicurativa e il conseguente obbligo assicurativo;
- abbassamento del grado di inabilità permanente indennizzabile dal 27% al 16%;
- corresponsione della prestazione "una tantum" per i gradi di inabilità accertata compresi tra il 6% e il 15%;
- riconoscimento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa ai titolari di rendita di cui all'articolo 76 (invalidità permanente come conseguenza di infortunio) del [testo unico n. 1.124 del 1965](#).
- Innalzamento del premio assicurativo da 12,91 € a 24,00 €. Il premio assicurativo non è frazionabile.

Vediamo, nel concreto, di cosa si tratta quando si parla di assicurazione INAIL per gli infortuni domestici

#### **Obbligo assicurativo**

**E' obbligato** ad assicurarsi contro gli infortuni domestici chi (uomo o donna che sia) :

- ha un'età compresa tra i 18 e, dal 1° gennaio 2019, i 67 anni compiuti
- svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa in ambito domestico
- non è legato da vincoli di subordinazione
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

#### **Cosa si intende per ambito domestico?**

L'ambito domestico coincide con l'abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell'assicurato.

Se l'immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale terrazzi, ecc.).

Rientrano anche tra i luoghi tutelati le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano.

Non è tutelato, invece, l'infornuto in itinere.

### Eventi tutelati

Oggetto dell'assicurazione sono esclusivamente gli infortuni avvenuti in occasione e a causa del lavoro prestato in ambito domestico, cioè avvenuti nell'abitazione nella quale dimora la famiglia dell'assicurato, comprese le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androni, ecc.).

È considerata al pari dell'abitazione in cui dimora il nucleo anche la casa in affitto in cui si trascorrono le vacanze, purché si trovi sul territorio nazionale.

Rientrano nella tutela assicurativa gli infortuni avvenuti per attività connesse a interventi di piccola manutenzione (a titolo esemplificativo):

- idraulica, elettricità, ecc. che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nella ormai diffusa abitudine del "fai da te".

Anche gli infortuni avvenuti per la presenza in casa di animali domestici (cani, gatti, pappagallini, conigli, criceti, ecc.) sono coperti dall'assicurazione. Infatti la cura di tali animali, che vivono abitualmente con la famiglia, rientra tra le incombenze domestiche.

Non sono invece tutelati gli infortuni causati da animali non domestici.

### Chi si deve assicurare?

Si devono, obbligatoriamente, assicurare:

- gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell'ambiente in cui abitano;
- tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione)
- i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni
- i lavoratori in mobilità
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione
- i lavoratori in cassa integrazione guadagni
- i soggetti che svolgono un'attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l'assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

## Chi è escluso dall'obbligo assicurativo?

E' escluso dall'obbligo assicurativo:

- Chi ha meno di 18 anni o a decorrere dal 1° gennaio 2019 più di 67 anni
- il lavoratore socialmente utile (Lsu)
- il titolare di una borsa lavoro
- l'iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
- il lavoratore part time
- i religiosi

## Esclusione per motivi reddituali

E' escluso dal pagamento chi contemporaneamente:

- ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 € annui
- fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 annui.

In questo caso il premio assicurativo è posto in carico allo Stato e bisogna fare apposita istanza all'INAIL per poter avere la copertura assicurativa.

## Sanzioni

Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l'assicurazione, è soggetto ad una **sanzione** da parte dell'Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all'equivalente del premio (24,00 euro).

## Automaticità delle prestazioni

Non è previsto il principio di automaticità delle prestazioni.

Solo il pagamento del premio da parte della persona in possesso dei requisiti assicurativi o la presentazione dell'autocertificazione per l'esonero dal pagamento per limiti di reddito danno diritto alle prestazioni economiche.

Per cui, in caso di infortunio domestico, l'INAIL riconosce la tutela solo se l'infortunato aveva regolarmente pagato il premio annuale.

## Come ci si assicura

Per iscriversi è necessario pagare il premio. Il pagamento può essere effettuato presso gli uffici postali utilizzando il bollettino Td 451 relativo al c/c 30621049 intestato a Inail Assicurazione infortuni domestici, p.le G. Pastore, 6 - 00144 Roma, disponibile presso gli uffici postali, le sedi locali Inail, le associazioni delle casalinghe (Federcasalinghe / Obiettivo Famiglia, Moica, Scale Ugl). Per permettere il riconoscimento del pagamento è necessario indicare esattamente il codice fiscale, il nome e il cognome della casalinga/o che si deve iscrivere e l'anno per il quale si deve pagare il premio.

Il pagamento di 24,00 € non è frazionabile anche nel caso di compimento dell'età (18 o 67 anni) nel corso dell'anno.

## **Persone esonerate dal pagamento del premio**

Le persone per le quali il pagamento del premio è a carico dello Stato si iscrivono presentando alle sedi locali Inail la dichiarazione sostitutiva per l'assicurazione in ambito domestico che attesta il possesso dei requisiti per l'assicurazione e dei requisiti reddituali per l'esonero dal pagamento.

## **Quando insorge l'obbligo di iscrizione**

L'obbligo di iscriversi sorge nel momento in cui la persona matura i requisiti assicurativi (svolge un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e della dimora, senza vincoli di subordinazione e in modo abituale ed esclusivo e ha un'età compresa tra i 18 e i 67 anni).

## **Le prestazioni**

### **Rendita diretta**

Se dall'infortunio domestico deriva un'inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007, e per inabilità permanente al lavoro con grado pari o superiore al 16% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2019, viene corrisposta all'assicurato una rendita vitalizia, liquidata sulla base della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria.

La rendita oscilla da un minimo di 106,02 euro, per inabilità del 16%, ad un massimo di 1.292,90 euro, per inabilità del 100%.

La rendita, pagata mensilmente, spetta dal primo giorno successivo a quello di avvenuta guarigione clinica.

Come tutte le rendite Inail, è esente da oneri fiscali e non va perciò inserita nella dichiarazione dei redditi.

La rendita non è soggetta a revisione per modifica né in caso di miglioramento né in caso di peggioramento.

### **Rendita ai superstiti**

Dal 17 maggio 2006, nel caso in cui dall'infortunio derivi, direttamente o indirettamente, la morte dell'assicurato, viene corrisposta una rendita a ciascuno dei superstiti aventi diritto, calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'ammontare della rendita erogata ai superstiti non può superare l'intero importo della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria che, come detto, è pari 1.292,90 €.

Valgono gli stessi benefici previsti per la rendita vitalizia corrisposta all'assicurato.

### **Assegno una tantum per infortunio mortale**

Per gli eventi verificatisi a decorrere dal 17 maggio 2006 è inoltre corrisposto l'assegno una tantum per infortunio mortale.

Dal 1° luglio 2018 l'importo è pari a 2.160,00 €.  
Dal 1° gennaio 2019 l'importo è pari a 10.000,00 €.

### **Benefici Fondo vittime infortuni gravi**

Per gli eventi mortali verificatisi a partire dal 1° gennaio 2007 è prevista una prestazione "una tantum" il cui importo è determinato in funzione del numero dei superstiti ed è fissato annualmente con decreto ministeriale in base alle risorse disponibili del Fondo vittime gravi infortuni e all'andamento infortunistico.

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 l'importo varia da un minimo di 3.700 € nel caso di un unico superstite a un massimo di 17.200 € nel caso di più di 3 superstiti (da ripartire in parti uguali fra i superstiti).

### **Prestazione "una tantum" per invalidità permanente compresa tra il 6% e il 15%**

Dal 1° gennaio 2019, è corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a 300 €, qualora l'inabilità permanente accertata sia compresa tra il 6% e il 15%.

### **Assegno per l'assistenza personale continuativa**

In caso di menomazioni gravi, per esempio:

- riduzione della acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (cm. 30) o più grave;
- perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
- lesioni del sistema nervoso centrale che hanno prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
- amputazione bilaterale degli arti inferiori
- ecc.ecc.

è prevista la corresponsione di un assegno per l'assistenza personale continuativa.

### **Cosa fare in caso di infortunio**

In caso di infortunio domestico occorre rivolgersi, secondo necessità, a un ospedale o al proprio medico di famiglia per le consuete prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, precisando che si tratta di infortunio domestico.

### **Richiesta della rendita**

Per la richiesta della rendita, l'interessato stesso deve presentare all'Inail la relativa domanda quando:

- il medico ritenga che dall'infortunio sia derivata un'invalidità permanente indennizzabile e precisamente
  - pari o superiore al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007,
  - pari o superiore al 16% per gli infortuni occorsi a decorrere dal 1° gennaio 2019;

- abbia provveduto al versamento annuale del premio (o abbia presentato l'autocertificazione perché in possesso dei requisiti reddituali di esonero dal pagamento);

Per la domanda di erogazione della rendita deve essere utilizzato il modulo reperibile sul sito dell'Inail e nelle Sedi locali Inail, una volta stabilizzato il danno.

La stabilizzazione del danno si ritiene conseguita nel momento in cui vi sia stata una piena ripresa di tutte le usuali attività domestiche ed è di regola coincidente con la fine delle cure mediche e farmacologiche ovvero con la fine del ciclo di eventuali trattamenti riabilitativi o fisioterapici.

Quanto sopra anche in caso di infortunio mortale.

## **Ricorsi**

In caso l'INAIL non riconosca l'infortunio o il grado indennizzabile gli interessati possono presentare ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l'assicurazione contro gli infortuni domestici entro 90 giorni dalla data del provvedimento (temine ordinatorio) e comunque non oltre il termine di prescrizione triennale.

Il ricorso va trasmesso per posta elettronica certificata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o presentato a mano, con lettera della quale verrà rilasciata ricevuta, alla sede Inail che ha emesso il provvedimento e che provvederà al successivo inoltro del ricorso al Comitato.

In caso di decisione negativa del Comitato, o trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza aver ricevuto risposta, l'assicurato potrà rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

L'azione giudiziaria per ottenere la rendita si prescrive, comunque, nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio.



Per consulenza personalizzata e presentazione di  
eventuali domande  
**il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.**



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : [p.zani@tuttoprevidenza.it](mailto:p.zani@tuttoprevidenza.it) con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"